

INPS

DETERMINAZIONE N. **154** DEL **9 DIC. 2015**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 9 DIC. 2015

OGGETTO: Modifica dello schema di Convenzione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 406 del 26 luglio 2000, per la corresponsione, da parte dell'INPS, dell'assegno ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (LSU) finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale;

Visto l'art. 8, comma 19, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che prevede l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al pensionamento, in favore dei lavoratori che svolgono le attività socialmente utili;

152

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 11 del predetto D.Lgs. 468/1997 che prevedeva, ai commi 4 e 6, la possibilità per le Regioni e le Province di destinare risorse proprie per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno ai lavoratori impegnati in progetti di lavoro socialmente utile;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 14/0005886 del 30 maggio 2007 con la quale lo stesso ha precisato che la contribuzione figurativa – utile ai soli fini del diritto a pensione – deve essere riconosciuta anche ai lavoratori socialmente utili che le Regioni o gli Enti locali abbiano avviato in progetti autofinanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2000 che siano stati successivamente prorogati e per i quali gli Enti stessi abbiano provveduto direttamente alla corresponsione dell'assegno, purché le relative attività siano state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione;

Visto lo schema di convenzione tipo approvato dal CdA dell'Istituto con deliberazione del 26 luglio 2000 n. 406 relativo alle Convenzioni INPS-Regioni/Enti locali per la corresponsione dell'assegno ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, già Fondo per l'Occupazione (LSU cc.dd. autofinanziati);

Visto in particolare il punto 6 del predetto schema di convenzione che prevede il versamento a carico delle Regioni/Enti locali, utilizzatori dei predetti lavoratori, degli oneri relativi alla contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto a pensione;

Viste le note prot. n. 14/0001945 del 7 febbraio 2008, n. 14/0014231 del 1 giugno 2010 e n. 24/V/0001627 del 28 gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le quali, relativamente al predetto obbligo di versamento, viene ribadito e confermato quanto a suo tempo precisato dal Ministro pro tempore con nota del 3.12.1996 n. 110600 in ordine alla necessità di non calcolare, quale onere accessorio, la contribuzione figurativa limitandosi al solo calcolo dell'assegno per il nucleo familiare in quanto trattasi di contribuzione utile esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e non anche ai fini della misura;

Viste le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 14/0001303 del 2 febbraio 2007 e prot. n. 1470005886 del 30 maggio 2007 con le quali viene, tra l'altro, precisato che la situazione giuridica soggettiva dei lavoratori socialmente utili, cc.dd. autofinanziati e non convenzionati con

l'Istituto ai fini dell'erogazione dell'assegno ASU, non può subire modificazioni peggiorative rispetto alla situazione dei lavoratori LSU, cc.dd. autofinanziati e soggetti a convenzione con l'Istituto, ricollegabili alla mera mancanza di strumenti operativi, quale la Convenzione stipulata con l'Inps ai fini dell'erogazione dell'assegno ASU ed, eventualmente dell'ANF;

Ritenuto che, in ossequio alle direttive ministeriali di cui sopra, occorre garantire parità di condizioni tra i lavoratori LSU, convenzionati e non, sotto il profilo dell'accreditamento della contribuzione figurativa;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14/0001945 del 7 febbraio 2008 e la nota dello stesso Ministero prot. n. 14/0014231 del 1° giugno 2010 dalle quali si evince che gli oneri a carico delle Regioni e degli Enti utilizzatori siano soltanto quelli connessi alla gestione, da parte dell'INPS, del servizio di pagamento degli assegni ASU e degli eventuali ANF;

Vista inoltre la nota n. 15307 del 21 ottobre 2013, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS_IGESPES - ha precisato - in risposta alla richiesta di parere formulata da questo Istituto con nota n. 0000946 del 16 febbraio 2012 - *che" i costi derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa in parola devono essere a carico del Fondo Previdenziale che eroga il trattamento pensionistico. In particolare, si segnala che l'attribuzione dei contributi figurativi non può risultare a carico della GIAS poiché, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88 del 1989, sono a carico di tale gestore esclusivamente gli oneri espressamente previsti dalla legge ovvero quelli relativi agli altri interventi a carico dello Stato espressamente previsti da disposizioni di legge. Nella problematica in argomento non si rintraccia alcune delle predette ipotesi"*;

Vista infine la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n.15621 del 31 luglio 2015 con la quale il predetto Ministero, richiamando le note sopra citate, ha invitato questo Istituto ad attenersi *"alle indicazioni formulate nelle stesse e ad adottare in merito ogni utile misura e con ogni possibile urgenza, informandone con immediatezza questo ufficio"*;

Preso atto che, alla luce delle indicazioni ministeriali, gli oneri da calcolare a carico delle Regioni e degli Enti utilizzatori devono essere soltanto quelli a copertura degli assegni ASU e dei relativi eventuali assegni al nucleo familiare (ANF) nonché quelli relativi al costo del servizio di pagamento dei predetti assegni svolto dall'INPS che per l'anno 2015, è pari a € 4,04 mensili, per lavoratore;

Considerato che i trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia, che in assenza della predetta contribuzione figurativa non potrebbero essere riconosciuti ovvero avrebbero una decorrenza successiva, graveranno sulle gestioni previdenziali di volta in volta competenti ad erogare il trattamento pensionistico;

Preso atto, pertanto della necessità di modificare lo schema di Convenzione approvato con la predetta deliberazione n. 406/2000, sostituendo i punti 6 e 7 come di seguito indicato:

punto 6. *"Per il periodo di svolgimento delle attività socialmente utili, l'INPS per ciascun lavoratore provvederà all'accredimento della contribuzione figurativa utile ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale accredito figurativo non comporta oneri a carico della Regione o dell'Ente utilizzatore. La contribuzione figurativa, utile solo ai fini del diritto e posta a carico delle gestioni previdenziali, sarà riconosciuta solo ai lavoratori avviati in progetti autofinanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 che siano stati successivamente prorogati e purché la relativa attività sia stata svolta da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione;*

punto 7. *"L'Enteassume a proprio carico il costo di gestione del servizio di pagamento dell'assegno ASU e dell'assegno ANF, pari ad euro mensili (.....euro per l'intero anno) per ciascun lavoratore. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo dal.....al.....L'Ente stesso si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l'importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell'elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto";*

Preso atto, altresì, dell'opportunità di apportare allo schema di Convenzione approvato con la predetta delibera n. 406/2000, alcune integrazioni di carattere formale;

Ritenuta la necessità di dare mandato agli Uffici di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari affinché le Regioni o Enti locali - che abbiano avviato attività socialmente utili, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2000, successivamente prorogate e che abbiano provveduto direttamente alla corresponsione dell'assegno ASU con risorse a proprio carico - comunichino all'INPS le informazioni necessarie, ai fini dell'accredimento dei periodi di contribuzione figurativa relative ai lavoratori socialmente utili impegnati senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione nelle predette attività;

Rilevata l'esigenza di assicurare ai lavoratori di cui al punto precedente parità di condizioni - sotto il profilo dell'accREDITAMENTO dei periodi di contribuzione figurativa - con i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione e con quelli cd "autofinanziati", convenzionati con l'Istituto;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

1. di apportare allo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 406/2000 del C.d.A. dell'Istituto integrazioni di carattere puramente formale e sostituire i punti 6 e 7 della stessa con i seguenti:
punto 6. *"Per il periodo di svolgimento delle attività socialmente utili, l'INPS per ciascun lavoratore provvederà all'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa utile ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti contributivi per il diritto al pensionamento. Tale accREDITO figurativo non comporta oneri a carico della Regione o dell'Ente utilizzatore. La contribuzione figurativa, utile solo ai fini del diritto e posta a carico delle gestioni previdenziali, sarà riconosciuta solo ai lavoratori avviati in progetti autofinanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000 che siano stati successivamente prorogati e purché la relativa attività sia stata svolta da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione;*
punto 7. *"L'Enteassume a proprio carico il costo di gestione del servizio di pagamento dell'assegno ASU e dell'assegno ANF, pari ad euro mensili (.....euro per l'intero anno) per ciascun lavoratore. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo dal.....al.....L'Ente stesso si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l'importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell'elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto".*

Lo schema di convenzione così come modificato viene allegato alla presente determinazione e costituisce parte integrante della stessa;

2. di autorizzare i Direttori Regionali alla firma digitale della Convenzione di cui trattasi;
3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere affinché le Regioni o gli Enti locali che abbiano avviato attività socialmente utili anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2000, successivamente prorogate e che abbiano provveduto direttamente alla corresponsione dell'assegno ASU con risorse a proprio carico, comunichino all'INPS le informazioni necessarie ai fini dell'accreditamento dei periodi di contribuzione figurativa relativi ai lavoratori socialmente utili già avviati alle predette attività, purché le stesse siano state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
che si invia per l'esecuzione
Al D.C. PREST. S. REDDITO
AL D.C. POS. ASSICURATI / D.C. B.S. FISCALI
AL COORD. GEN. STATISTICO ATTIVITÀ
Il Direttore


SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

L'ENTE

(Regione, Provincia, Comune)

per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (FSOF), già Fondo per l'occupazione, istituito dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Direttore regionale
e l'Enterappresentato da.....

- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l'articolo 10 di tale ultimo decreto legislativo, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l'altro, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva la possibilità del pagamento

dell'assegno ASU da parte dell'INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l'occupazione;

- considerato che, di conseguenza, l'INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;
- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all'INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un'apposita Convenzione in tal senso;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;
- viste le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 14/0001303 del 2 febbraio 2007; 14/0001945 del 7 febbraio 2008; 14/0014231 del 1° giugno 2010; 24/V/0001627 del 28 gennaio 2011; 15307 del 21 ottobre 2013 e 15621 del 31 luglio 2015;
- vista la determinazione del Presidente n. del
- vista la richiesta dell'Ente avanzata con nota del prot. n.

CONVENGONO

1. L'Ente..... (denominazione dell'Ente proponente: Regione, Provincia, Comune,) affida all'INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo dal al in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie dell'Ente stesso, dell'assegno spettante in relazione a tale attività e dell'assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.
2. Al fine di consentire all'INPS di provvedere ai predetti pagamenti, l'Ente si impegna a versare preventivamente all'INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei

relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell'elenco di cui al punto 3.

3. L'INPS si impegna a corrispondere, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno spettante per tali attività ai lavoratori i cui nominativi sono contenuti nell'elenco trasmesso dall'Ente utilizzatore a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell'assegno dovranno essere tempestivamente comunicate alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.
4. L'importo dell'assegno per le prestazioni di attività socialmente utili è pari a quello dell'assegno erogabile a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che è attualmente fissato in euro mensili, in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100 per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5. Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, l'Ente si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all'assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro mensili per ciascun lavoratore compreso nell'elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all'importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all'eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall'INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Per il periodo di svolgimento delle attività socialmente utili, l'INPS per ciascun lavoratore provvederà all'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa utile ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti contributivi per il diritto al pensionamento. Tale accredito figurativo non comporta oneri a carico della Regione o dell'Ente utilizzatore. La contribuzione figurativa, utile solo ai fini del diritto e posta a carico delle gestioni previdenziali, sarà riconosciuta solo ai lavoratori avviati in progetti autofinanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2000 che siano stati successivamente prorogati e purché la relativa attività sia stata svolta

da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione.

7. L'Ente assume a proprio carico il costo di gestione del servizio di pagamento dell'assegno ASU e dell'assegno ANF pari ad euro..... mensili (..... euro per l'intero anno) per ciascun lavoratore. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo dal al L'Ente stesso si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l'importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell'elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto.
8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell'assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell'organo specificamente individuato dall'Ente
9. L'INPS si impegna a fornire all'Ente....., entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell'ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. L'Ente stesso si impegna a versare all'INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
10. La presente convenzione ha validità per il periodo dal al e potrà essere rinnovata qualora l'Ente..... lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza. L'importo di cui al punto 7, relativo ai costi di gestione del servizio di pagamento da parte dell'INPS, è suscettibile di aumento e potrà essere rideterminato in caso di rinnovo.

Per l'INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DAL
DIRETTORE REGIONALE

Per L'Ente